

REGOLAMENTO

CONTROLLI A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RILASCIATE DAGLI OPERATORI ECONOMICI NELL'AMBITO DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA A) E B) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS. 36/2023

PREMESSA

L'art. 52 del d.lgs. 36/2023 (nel seguito "Codice") introduce una particolare modalità di verifica dei requisiti in capo agli operatori economici nel caso di affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. A) e b); la norma infatti stabilisce che, in tali casi, gli *"operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti"*.

Per questi stessi affidamenti la stazione appaltante ha la facoltà di verificare le dichiarazioni rilasciate dagli operatori economici *"anche previo sorteggio di un campione"* da individuare con modalità predeterminate ogni anno.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a) dell'allegato I.1 del Codice relativo ai compiti specifici del RUP per la fase dell'affidamento, le attività di verifica della documentazione amministrativa, qualora non sia nominato un responsabile di fase ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del Codice o non sia costituito un apposito ufficio o servizio a ciò deputato, restano incardinate in capo al RUP il quale adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.

Il seguente regolamento definisce le modalità operative relative ai controlli a campione delle suddette dichiarazioni nell'ambito delle procedure di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture infra 40.000 euro per la Società.

OGGETTO DEI CONTROLLI

Formano oggetto di controllo, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. N. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 (cause di esclusione automatica), 95 (cause di esclusione non automatica) e 98 (illecito professionale grave) del Codice e dei requisiti di ordine speciale, ove previsti, di cui all'art. 100 del Codice, rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture infra 40.000 euro.

INDIVIDUAZIONE DEL CAMPIONE E PERIODO DI RIFERIMENTO

I controlli dovranno essere effettuati su un campione significativo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione ovvero di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 52 del Codice e dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, estratto dall'insieme degli affidamenti effettuati nel periodo di riferimento, determinato con le procedure indicate nel seguito, secondo modalità e parametri imparziali e oggettivi.

Il presente regolamento individua la numerosità del campione percentuale da estrarre in relazione alle fasce di valore dell'affidamento, al netto dell'IVA, come riportato nella sottostante Tabella 1; il periodo di riferimento è di un quadrimestre solare (01 gennaio – 30 aprile, 01 maggio – 31 agosto e 01 settembre – 31 dicembre) in funzione del numero di affidamenti effettuati nel periodo di riferimento.

Valore V dell'affidamento al netto dell'IVA	Percentuale
$V < 5.000$ euro	10%
$5.000 \text{ euro} \leq V < 20.000$ euro	15%
$20.000 \text{ euro} \leq V < 40.000$ euro	20%

Tabella 1

SCHEMA OPERATIVO

L'Ufficio Acquisti viene incaricato per la catalogazione degli affidamenti e lo svolgimento delle operazioni di estrazione dei campioni da verificare. Tale ufficio al termine del periodo di riferimento dovrà:

- a) Predisporre l'elenco degli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture infra 40.000 euro effettuati nel periodo, in ordine cronologico¹ ;
- b) Eliminare dall'elenco così predisposto tutti gli affidamenti che, per ragioni ad esempio di rendicontazione, sono stati già sottoposti alla verifica dei requisiti;
- c) Suddividere gli affidamenti rimanenti del periodo nelle tre fasce indicate in precedenza, ottenendo la numerosità di ogni singolo insieme e, conseguentemente, la numerosità del campione da controllare applicando le percentuali di Tabella 1²;
- d) Sorteggiare casualmente per ciascuno dei sottoinsiemi ottenuti in precedenza il numero di affidamenti da controllare. Gli affidamenti di ciascun sottoinsieme dovranno essere stati precedentemente numerati progressivamente (mantenendone l'ordine cronologico) e quindi si utilizzerà, ad esempio, un generatore di numeri casuali (ve ne sono diversi su Internet, a titolo esemplificativo "Integer Set Generator" - <https://www.random.org/integer-sets/>) per selezionare gli affidamenti da controllare.

¹ Per la predisposizione dell'elenco si possono utilizzare metodi alternativi (ad esempio l'estrazione dal protocollo dei provvedimenti di decisione di contrattare e affidamento diretto, un elenco ordini progressivo mantenuto dalla stazione appaltante, etc.)

² Per ovvi motivi la numerosità del campione da sottoporre alle verifiche è rappresentata da un numero intero, pertanto da arrotondare all'intero più vicino. Nel caso in cui l'arrotondamento fornisca valore zero, in presenza di affidamenti nella fascia di riferimento, le verifiche dovranno essere effettuate su almeno un affidamento. Esempio: nell'ipotesi di 2 affidamenti nella fascia di valore da 20.000 euro a 40.000 euro (esclusi). Il 20% di 2 è 0,4; arrotondando 0,4 all'intero più vicino otteniamo zero. In tal caso dovrà essere estratto e controllato un affidamento.

Si precisa che i controlli dovranno essere effettuati a cura del RUP di ciascun affidamento il quale sarà coadiuvato dall'Ufficio Acquisti.

ESITI DELLE VERIFICHE

Nel caso in cui dalle verifiche effettuate emergano presunte irregolarità, dovrà essere instaurato, prioritariamente, un contraddittorio con gli operatori economici dichiaranti.

A tal fine il RUP invierà una comunicazione scritta via PEC, assegnando un congruo termine per fornire chiarimenti o presentare osservazioni.

Nel caso in cui venga accertata la presenza nella dichiarazione sostitutiva di elementi di non veridicità, non rientranti negli errori materiali/irregolarità/omissioni/ di cui all'art. 71, comma 3, del D.P.R. N. 445/2000, si applica quanto previsto dall'art. 52, comma 2, del Codice: *“Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento”*.

Resta inoltre ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. N. 445/2000, secondo il quale *“Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. N. 445/2000, è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia”*.

Il complesso delle operazioni di controllo, composto sia dalle operazioni di sorteggio del campione sia dal risultato delle verifiche effettuate successivamente, deve essere documentato con apposito verbale sottoscritto dai RUP che hanno eseguito le verifiche.

Il verbale contenente i risultati della verifica dovrà essere trasmesso dai RUP designati nell'ambito dei procedimenti all'Ufficio Acquisti.

VALIDITÀ E APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica a partire dal giorno della sua approvazione e resta valido fino alla data della sua revoca, totale o parziale, oppure a seguito di sopravvenienze normative o regolamentari.

Approvato con Determina dell'Amministratore Unico n° 4 del 30/01/2024